



REGOLAMENTO

DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

CONFEDERALE

NOLA, 07 GENNAIO 2021

INDICE

Titolo I: Soggetti

Art. 1.) SEDI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DELLO STATUTO

Art. 2.) SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI

Art. 3.) ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Art. 4.) ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI del TERZO SETTORE

Art. 5.) ENTI BILATERALI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Titolo II: Quota Associativa Annuale - Contribuzione

Art. 6.) DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Art. 7.) ONERE CONTRIBUTIVO ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Art. 8.) INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Titolo III: Adesione delle sedi Provinciali e Territoriali, Recesso, Esclusione

Art. 9.) ADESIONE DELLE SEDI

Art. 10.) PROCEDIMENTO DI COMMISSARIAMENTO O ESCLUSIONE DELLE SEDI

Art. 11.) RECESSO O ESCLUSIONE DI SOCIO

Titolo IV: Obblighi Informativi delle sedi, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 12.) OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SEDI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

Art. 13.) DIRITTO DI ACCESSO ALLE SEDI ED AGLI ATTI

Art. 14.) INCOMPATIBILITA' AL MANDATO, DELEGA O NOMINA

Art. 15.) INTERVENTO DI GARANZIA

Titolo V: Funzionamento degli Organi

Art. 16.) VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI NAZIONALI E DI CONTROLLO DELLA CONFEDERAZIONE



Art. 17.) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA NAZIONALE E DELEGHE

Art. 18.) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 19.) ASSEMBLEA NAZIONALE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 20.) COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Art. 21 VOTAZIONI IN AAASEMBLEA NAZIONALE

Art. 22.) INTERVENTI IN ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 23.) MOZIONI ALL'O.D.G.

Art. 24.) OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 25.) ELEZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE E
DEL PRESIDENTE NAZIONALE CONFEDERALE

Art. 26.) OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

Art. 27.) SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 28.) OPERATIVITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 29.) SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

Art. 30.) ENTRATA IN VIGORE

Titolo I: Soggetti

Art. 1.

SEDI ESISTENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO CONFEDERALE

L'elenco delle Sedi della Confederazione Regionali, Provinciali e Territoriali esistenti, al momento di entrata in vigore del presente Regolamento è contenuto nell'Allegato "1." parte integrante della comunicazione annuale dei Dati Organizzativi inviata nell'anno 2020 alla IV° Divisione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 2.

SEDI REGIONALI, PROVINCIALI E TERRITORIALI

Le sedi Provinciali e Territoriali vengono autorizzate dal Presidente Nazionale Confederale e sono rette dal vigente Statuto Confederale, dal presente Regolamento di Attuazione e dal Regolamento delle sedi e da circolari conformi ai principi della normativa Confederale:

- a) Il Consiglio Direttivo Regionale di ogni singola regione Italiana viene costituito attraverso la nomina diretta da parte del Presidente Nazionale Confederale, dei componenti scelti tra i Presidenti delle sedi Provinciali e Territoriali ed eventuali esperti professionisti e, tra essi nomina il Presidente Regionale;
- b) i Presidenti delle sedi Regionali, Provinciali e Territoriali rappresentano le istanze delle stesse presso il Presidente Nazionale Confederale e, possono ricevere dallo stesso incarico e deleghe singole o collegiali a rappresentare le istanze delle sedi presso gli Enti e la P.A.

Art. 3.

ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni Nazionali e Regionali di Categoria che intendono aderire alla Confederazione possono riunire Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi in possesso di P.IVA.

Le stesse per aderire alla Confederazione devono dotarsi di Statuti non in contrasto con quello Confederale e vanno approvati dal Presidente Nazionale Confederale:

- a) le Associazioni di Categoria hanno autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e fiscale e, rispondono del loro operato direttamente per le obbligazioni assunte a norma del Codice Civile;
- b) la domanda di ammissione dell'Associazione alla Confederazione deve essere inoltrata al Presidente Nazionale Confederale che decide in merito all'adesione ed in caso di accoglimento firma con la stessa il " Patto di Adesione Confederativa" e contestualmente provvede all'inoltro dello stesso per

- conoscenza e le dovute registrazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero dello Sviluppo Economico ed al CNEL;
- c) il Consiglio Direttivo Nazionale della Confederazione ogni anno delibera in merito al contributo associativo annuale che i soci devono versare e, nel caso delle Associazioni di Categoria aderenti, esse devono versare il contributo come concordato nell' Patto di Adesione Confederativa e, delibera in merito alla loro rappresentanza nei vari Organi della Confederazione;
 - d) Il "Patto di Adesione Confederativa" comporta l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

Art. 4.

ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI del TERZO SETTORE

Le Associazioni Nazionali e Regionali del Terzo Settore (Sportive dilettantistiche, Volontariato , Promozione Sociale ed Onlus) che intendono aderire alla Confederazione, devono dotarsi di Statuti non in contrasto con quello Confederale e vanno approvati dal Presidente Nazionale Confederale;

- a) le Associazioni del Terzo Settore hanno autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e fiscale e, rispondono direttamente del loro operato e delle obbligazioni assunte a norma del Codice Civile;
- b) la domanda di adesione dell'Associazione alla Confederazione deve essere inoltrata al Presidente Nazionale Confederale che decide in merito all'adesione ed in caso di accoglimento firma con essa il "Patto di Adesione Confederativa" e provvede all'inoltro dello stesso per conoscenza e le dovute registrazioni al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed al Ministero dello Sviluppo Economico;
- c) le Associazioni nazionali del Terzo Settore sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale e, la loro adesione comporta l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari della Confederazione.

Art. 5.

ENTI BILATERALI DI SETTORE O INTERSETTORIALI

Gli Enti Bilaterali di settore o Intersectoriali della Confederazione sono costituiti e retti da statuti approvati dal Presidente Nazionale della Confederazione, conformi ai principi del vigente statuto Confederale e del presente Regolamento di Attuazione dello Stesso.

Il Consiglio Direttivo Nazionale propone al Presidente Nazionale Confederale la costituzione di Enti Bilaterali settoriali o Intersectoriali con le Organizzazioni Sindacali, nonché la costituzione di Commissioni ed Organismi Nazionali, Regionali e Provinciali all'interno di essi, il quale decide in merito all'approvazione o rifiuta la costituzione;

- a) gli Enti Bilaterali di settore o Intersectoriali hanno propria autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria e fiscale; debbono finanziare la loro attività attraverso le loro attività e fondi propri, fatta salva la possibilità della Confederazione di destinare volontariamente proprie risorse, all'utilizzo delle quali gli Enti Bilaterali settoriali o Intersectoriali destinatari devono fornire adeguato rendiconto ed a loro volta gli Enti di Settore o Intersectoriali, possono finanziare le attività della Confederazione.

Titolo II: Contribuzione

Art. 6.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE

Le quote associative annuali dei soci diretti alla Confederazione vengono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale, su proposta del Segretario Nazionale, in sede di approvazione del bilancio previsionale, secondo la procedura di seguito descritta.

- a) Ogni anno entro la fine del mese di Ottobre, il Segretario Nazionale o il Consigliere Nazionale Delegato dal Presidente Nazionale Confederale, predispone i dati del bilancio previsionale e determina l'ammontare complessivo della contribuzione ordinaria per l'anno in corso, unitamente alla contribuzione che le Associazioni nazionali di categoria aderenti devono versare alla Confederazione come concordato nel Patto di Adesione e li trasmette al Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) entro la fine del mese di Novembre il Consiglio Direttivo Nazionale delibera sulla proposta del Segretario Nazionale o del Consigliere Nazionale Delegato dal Presidente Nazionale Confederale;
- c) entro il 30 Dicembre l'Assemblea Nazionale delibera sulla proposta del Segretario Nazionale o del Consigliere Nazionale Delegato, fissando la quota associativa ordinaria per l'anno, unitamente alla contribuzione annuale concordata nel Patto di Adesione dalle Associazioni Nazionali di Categoria aderenti;
- d) sono esenti dal pagamento della quota associativa annuale i soci fondatori della Confederazione" PMI ITALIA "ed anche i Consiglieri Nazionali finché sono in carica, in quanto prestano giornalmente il proprio impegno giornaliero ed assistenza gratuita alla Confederazione.

Art. 7.

ONERE CONTRIBUTIVO ANNUALE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Ciascuna Associazione Nazionale di Categoria aderente è tenuta a corrispondere alla Confederazione la quota associativa annuale concordata nel Patto di Adesione

Confederativa che va versata in rapporto allo spessore della stessa ed in proporzione matematica alla consistenza numerica associativa e viene determinata dal Consiglio Direttivo Nazionale;

- a) il Consiglio Direttivo Nazionale per le associazioni di Categoria, può determinare anche una quota minima annuale di contribuzione inferiore in deroga ai principi indicati dai commi precedenti ed anche esonerare per un determinato periodo dal pagamento della quota di contribuzione una o più Associazioni;
- b) le Associazioni del Terzo Settore sono escluse dal pagamento della quota associativa annuale.

Art. 8.

INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI

L'inadempimento agli obblighi Contributivi di una Associazione di Categoria, viene accertato dalla Commissione Finanziaria che ne relaziona al Consiglio Direttivo Nazionale e, viene notificato dal Segretario Nazionale o dal Consigliere Nazionale delegato, al Presidente Nazionale Confederale;

- a) l'Associazione di Categoria inadempiente ha tempo N. 30 (trenta) giorni dal ricevimento della PEC oppure e-mail ed in alternativa raccomandata A.R. per regolarizzare la posizione associativa contributiva concordata nel " Patto di Adesione Confederativa ";
- b) trascorso inutilmente tale termine, senza ulteriori comunicazioni, l'Associazione di Categoria è sospesa automaticamente dai diritti di rappresentanza interna ed esterna, così come definito nel vigente Statuto e nel presente Regolamento di Attuazione.
- c) Il Consiglio Direttivo Nazionale, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri possono proporre al Presidente Nazionale Confederale l'esclusione dell'Associazione di Categoria inadempiente dalla Confederazione, ai sensi degli artt.6- 7 e 8 del vigente Statuto Confederale e del presente Regolamento di Attuazione ed anche nel caso di comportamento scorretto e concorrenziale che arrechi pregiudizio morale o materiale nei confronti della Confederazione;
- d) . il Presidente Nazionale Confederale, sentiti gli organi decide in merito all'esclusione dell'associazione di Categoria.

Titolo III: Adesione delle sedi Provinciali e Territoriali, Recesso, Esclusione

Art. 9.

ADESIONE DELLE SEDI

A norma dell'Art. 2 del vigente Statuto Confederale approvato dall' Assemblea Nazionale Congressuale del 8/8/2016 e del Regolamento delle Sedi approvato dal

Consiglio Direttivo Nazionale in data 22/11/2016, modificato in sede di Consiglio Direttivo Nazionale in data 07/01/2021;

- a) l'adesione di una sede avviene con la presentazione della domanda di costituzione di Comitato Promotore, indirizzata al Presidente Nazionale Confederale, corredata da:
1. Codice Fiscale e Verbale di Costituzione della Sede registrato presso il locale ufficio dell'Agenzia dell'Entrate;
 2. dai dati anagrafici e fiscali dei soggetti che ricoprono cariche negli organi associativi della sede;
 3. l'elenco delle aziende, professionisti e Lavoratori Autonomi possessori di P. IVA aderenti con indicazione della ragione sociale, della sede legale, del legale rappresentante, degli estremi di iscrizione presso la C.C.I.A.A per le aziende oppure all'Albo Professionale;
- d) la nomina del Vice Presidente di ogni Sede Territoriale, Provinciale, Regionale ed Estera è di competenza del Presidente Nazionale Confederale, come si evince dall' art. 5.3 lettera " f " del vigente Statuto Confederale e dall' art. 18 del vigente Regolamento delle Sedi.

Art. 10.

PROCEDIMENTO DI COMMISSARIAMENTO O ESCLUSIONE DELLE SEDI

Il Commissariamento o l'Esclusione di una Sede Provinciale o Territoriale, per mancato versamento delle quote associative annuali dei soci costituenti la sede o per comportamento scorretto e concorrenziale che arrechi pregiudizio morale o materiale nei confronti della Confederazione può essere proposta da parte del Consiglio Direttivo Nazionale, dal Collegio dei Revisori dei Conti e dal Collegio dei Probiviri al Presidente Nazionale Confederale, che può deliberare in merito il Commissariamento oppure la chiusura della sede, entro il termine di N. 30 (trenta) giorni dalla proposta.

Art. 11.

RECESSO O ESCLUSIONE DI SOCIO

Il recesso o esclusione di un socio ai sensi degli artt. 8 e 10 del vigente Statuto Confederativo deve essere comunicato al Presidente della Sede Territoriale al presidente della sede Provinciale, che a sua volta provvede alla trasmissione della richiesta al Presidente Nazionale Confederale, a mezzo PEC oppure e-mail ed in alternativa con lettera raccomandata A.R., il quale provvederà ad emettere l'atto di recesso o esclusione.



Titolo IV: Obblighi Informativi delle sedi, Incompatibilità, Sanzioni

Art. 12.

OBBLIGHI INFORMATIVI DELLE SEDI E DEGLI ORGANISMI PARTECIPANTI

I Presidenti delle Sedi Regionali, Provinciale e Territoriali ed i Presidenti delle Associazioni di Categoria e del Terzo Settore aderenti, hanno l'obbligo di comunicare ed inviare al Presidente Nazionale Confederale la seguente documentazione:

- a) entro trenta giorni dalla data in cui si sono perfezionati, i mutamenti intervenuti nelle Cariche Direttive della sede o dell'Associazione, nonché le modifiche statutarie, mediante la trasmissione di copia firmata dei relativi verbali sottoscritti dagli Organi Direttivi Deliberanti;
- b) entro trenta giorni dalla presentazione, copia della dichiarazione presentata ai sensi della Legge n. 580/93 e ss. mm. ii. per il rinnovo del Consiglio Direttivo della locale Camera di Commercio;
- c) entro il 31 Marzo di ogni anno, nel rispetto della normativa sulla privacy(GDPR), l'elenco e dati ,la tipologia e settore delle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi possessori di P.IVA associati presso la sede oppure all'Associazione, nonché il numero del personale dipendente degli stessi in carico alla data del 31 Dicembre dell'anno precedente , affinché a sua volta la Sede Nazionale possa fornire i Dati Organizzativi annuali della Confederazione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale determina il grado di Rappresentatività Nazionale della Confederazione e, per tutti gli altri suoi compiti istituzionali;
- d) comunicare almeno 30 giorni prima le generalità dei soggetti di rappresentanza della Confederazione proposti per la nomina, sostituzione o revoca o per qualsiasi motivo decaduti, per il rinnovo di Consigli Direttivi di CCIAA e di qualsiasi altro Organismo istituzionale o di Ente Bilaterale settoriale o Intersettoriale, sia Provinciale che Regionale di pertinenza della Confederazione;

Art. 13.

DIRITTO DI ACCESSO ALLE SEDI ED AGLI ATTI

Il Presidente Nazionale Confederale può delegare componenti degli Organi Direttivi Nazionali o dello Staff Presidenziale, per verificare la correttezza degli atti svolti e di tutte le attività associative presso le Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali, incluso l'accesso agli atti e di estrapolare la documentazione di interesse Confederale:

- a) nel caso previsto dal precedente comma, i Presidenti delle Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali dovranno mettere a disposizione dei delegati del

Presidente Nazionale Confederale per la verifica tutta la documentazione indicata nel presente articolo, nonché l'elenco degli associati ed i relativi dati contabili ed i bilanci annuali, nonché fornire ogni ulteriore documentazione attestante il coinvolgimento e la partecipazione democratica delle Imprese, Professionisti e Lavoratori Autonomi muniti di P.IVA iscritti alla sede alle attività associative, ivi incluse le convocazioni delle adunanze del Consiglio Direttivo;

- b) l'inadempimento degli obblighi di cui al su indicato articolo e commi o la mancata comunicazione di dati non veritieri, errati o incompleti viene notificato, a mezzo PEC oppure e-mail o con lettera raccomandata A.R. dal Presidente Nazionale Confederale al Presidente della sede inadempiente, con richiesta di sanare l'inadempimento entro N.30 (trenta)giorni.
- c) Decorso inutilmente tale termine, il Presidente Nazionale Confederale, può deliberare a suo insindacabile giudizio la sospensione della rappresentanza interna ed esterna della sede e dare mandato al Segretario Nazionale oppure al Consigliere Nazionale Delegato, di procedere per l'avvio del procedimento di esclusione o chiusura della Sede Regionale, Provinciale o Territoriale.

Art. 14.

INCOMPATIBILITA' AL MANDATO, DELEGA O NOMINA

Ciascun componente degli Organi Direttivi Nazionali o delle Sedi Regionali, Provinciali e Territoriali della Conf. PMI ITALIA, nonché delle Associazioni di Categoria e del Terzo Settore ad essa aderenti, ha l'obbligo di comunicare eventuali situazioni di incompatibilità dei ruoli indicati nel loro Statuto ed in quello della Confederazione che non gli permettano di accettare il Mandato, la Delega o Nomina da parte del Presidente Nazionale Confederale al momento della nomina o designazione, o per motivi sopravvenuti durante la carica.

Art. 15.

INTERVENTO DI GARANZIA

Il Presidente Nazionale Confederale, su richiesta congiunta del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, oppure del 20% degli associati in regola con la quota associativa annuale ed avente diritto di voto nell'Assemblea Nazionale, è tenuto a convocare l'Assemblea Nazionale entro un termine di max n° 30 (trenta)giorni dalla richiesta.

Titolo V: Funzionamento degli Organi

Art. 16.

VERBALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORGANI NAZIONALI E DI CONTROLLO DELLA CONFEDERAZIONE

Devono essere redatti appositi verbali nei Registri delle Adunanze dell'Assemblea Nazionale dei soci, a cura del Segretario verbalizzante nominato dal Presidente dell'Assemblea Nazionale, che verifica le votazioni e delle Adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale a cura del Segretario Nazionale oppure dal Consigliere Nazionale delegato dal Presidente Nazionale Confederale. Tutti verbali delle Adunanze vengono conservati a cura del Presidente Nazionale Confederale, presso la Sede Nazionale Operativa della Confederazione;

- a) Il Collegio Arbitrale, redige appositi verbali delle adunanze in merito alle procedure di sua competenza, detti verbali sono conservati a cura del Presidente dello stesso, presso la sede Nazionale Operativa della Confederazione;
- b) il Collegio dei Revisori dei Conti, redige verbali delle procedure di evasione delle questioni sottoposte alla sua competenza; detti verbali sono conservati presso la Sede Nazionale Operativa della Confederazione a cura del Presidente del Collegio.
- c) Il Collegio dei Probiviri, redige verbali delle procedure di evasione delle questioni sottoposte alla sua competenza, detti verbali sono conservati presso la Sede Nazionale Operativa della Confederazione a cura del Presidente del Collegio.

Art. 17.

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA NAZIONALE E DELEGHE

Ogni socio iscritto alla Confederazione ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed ogni Presidente di Associazione di Categoria aderente in regola con il versamento della quota annuale contributiva concordata nel "Patto di Adesione Confederativa", ha diritto di partecipare alla votazione delle Cariche Direttive Nazionali e di ogni altra Deliberazione Nazionale:

- a) ciascun socio può rappresentare per delega in Assemblea Nazionale max n°5 (cinque) altri associati, purché appartenenti alla stessa sede di provenienza;
- b) nel caso in cui tutti i soci di una sede sono impossibilitati a partecipare all'Assemblea Nazionale, gli stessi possono essere rappresentati per delega nella stessa anche dal Presidente della sede di appartenenza, il quale avrà diritto di esprimere voti ad un numero pari a:
 - 1. n°01 voto per ogni n°100 aziende, professionisti e lavoratori Autonomi muniti di P.IVA o frazione superiore a 50 associati risultanti presso la sede;
 - 2. ogni Associazione di Categoria o del Terzo Settore aderente, avrà diritto di rappresentare la stessa con n°01 (uno) voto;

3. ciascun associato diretto della Confederazione, può rappresentare in Assemblea Nazionale altri associati per un max n°5 (cinque) associati appartenenti alla stessa sede, purché le deleghe siano autenticate dal Presidente della sede di provenienza;
- c) l'autenticazione della delega di rappresentanza in Assemblea Nazionale, non è necessaria nel caso il delegante sia lo stesso Presidente della sede;
- d) le decisioni dell'Assemblea Nazionale sono prese, salvo diversa disposizione del vigente Statuto Confederale e del presente Regolamento di Attuazione, a maggioranza semplice dei voti degli associati e loro delegati;
- e) possono assistere alle riunioni dell'Assemblea Nazionali, senza diritto di voto, i Segretari e Direttori delle Associazioni Nazionali e Regionali aderenti.

Art. 18.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale dei soci si riunisce in Italia ed in caso di impedimento prolungato o per cause di forza maggiore anche in Video Conferenza, su disposizione del Presidente Nazionale Confederale;

L'Assemblea Nazionale si riunisce:

- a) almeno una volta l'anno, salvo imprevisti o impedimenti per cause di forza maggiore per l'approvazione del rendiconto annuale e bilancio previsionale, entro il 30 Luglio ;
- b) ogni qual volta il Presidente Nazionale Confederale lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta motivata la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale, oppure in modo congiunto il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Probiviri, oppure almeno il 20% dei soci iscritti ed in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto in Assemblea Nazionale;
- c) in caso assenza prolungata o impossibilità o impedimenti di forza maggiore del Presidente Nazionale Confederale, in sua vece potrà provvedere alla convocazione dell'Assemblea nazionale anche il Vice Presidente Nazionale Vicario, in difetto anche il Segretario Nazionale;
- d) l'Assemblea Nazionale viene convocata con avviso spedito almeno 7(sette) giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, di norma con PEC ed in alternativa con e-mail oppure per lettera raccomandata A.R. oppure con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto, per i soci diretti della Confederazione sarà possibile anche con affissione della stessa presso le Sedi Provinciali e Territoriali di appartenenza.



Art. 19.

ASSEMBLEA NAZIONALE PUBBLICA E PRIVATA

L'Assemblea Nazionale dei soci, su decisione del Consiglio Direttivo Nazionale, può essere svolta anche parzialmente in forma pubblica;

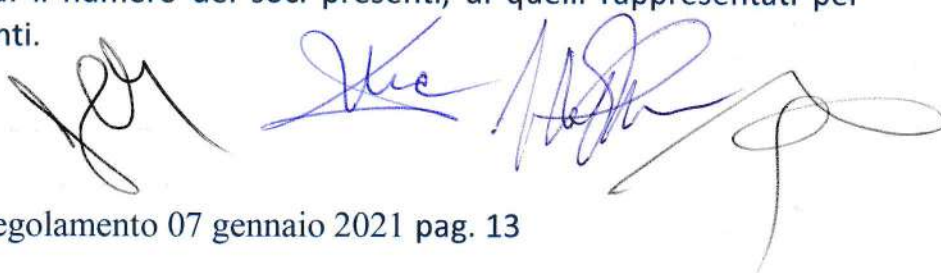
- a) non può essere svolta in forma pubblica la parte relativa alla approvazione del rendiconto e del bilancio previsionale e delle nomine alle cariche direttive nazionali e quelle delle Commissioni, Enti ed Organismi e le altre attività interne della Confederazione;
- b) la relazione politico-generale del Presidente Nazionale Confederale, illustrata durante la parte pubblica dell'Assemblea, costituisce tutt'uno con quella operativa illustrata durante i lavori dell'Assemblea Nazionale privata.

Art. 20.

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

La Commissione "Verifica Poteri" è formata da n°5 (cinque) a max n°7(sette) componenti, votati dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale tra i Presidenti delle sedi Provinciali e Territoriali ed i Presidenti delle Associazioni di Categoria e del Terzo Settore aderenti;

- a) essa procede all'accertamento delle presenze, della regolarità e validità delle deleghe di rappresentanza dei soci assenti, nonché dell'esistenza dei requisiti per l'esercizio del diritto di voto;
- b) il diritto al voto viene accertato sulla base delle comunicazioni inviate dal Presidente Nazionale Confederale agli associati in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto ed ai Presidenti delle Associazioni aderenti;
- c) la validità del conferimento di delega dei soci dovrà risultare da lettera a mano, o PEC a firma del delegante e dovrà riportare il nome del delegato, da scegliersi nell'ambito della stessa sede di appartenenza, cui il mandato è trasferito e la delega dovrà autenticata dal Presidente della sede di provenienza;
- d) l'autenticazione della delega di rappresentanza non è necessaria nel caso il delegante sia lo stesso Presidente della sede.
- e) Il conferimento di delega di rappresentanza ha efficacia per la sola Assemblea Nazionale per cui è delegato;
- f) la Commissione "Verifica Poteri" nomina al proprio interno il Presidente a maggioranza dei suoi componenti la quale al termine dei propri lavori, redige un verbale dell'operato svolto che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea Nazionale che ne dà lettura e, successivamente il verbale viene consegnato al nuovo Presidente Nazionale Confederale eletto;
- g) il verbale conterrà: il numero dei soci presenti, di quelli rappresentati per delega e degli assenti.



- h) La votazione del Presidente Nazionale Confederale e del Consiglio Direttivo Nazionale, potrà avvenire anche a scrutinio segreto se la stessa viene autorizzata dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica;
- i) il Presidente dell'Assemblea Nazionale, nomina la "Commissione Votazioni", costituita da almeno n°5 (cinque) delegati scegliendoli tra i Presidenti delle sedi e i Presidenti delle Associazioni aderenti;
- j) la Commissione "Votazioni" elegge al proprio interno il Presidente, a maggioranza dei suoi componenti ed ultimate le votazioni, essa procede allo scrutinio dei voti. La Commissione "Votazioni" redige il verbale di scrutinio, che viene consegnato al Presidente dell'Assemblea che ne dà lettura e successivamente sarà consegnato al nuovo Presidente Nazionale Confederale eletto.

Art. 21.

VOTAZIONI

Le votazioni sui vari argomenti all'O.D.G. possono avvenire:

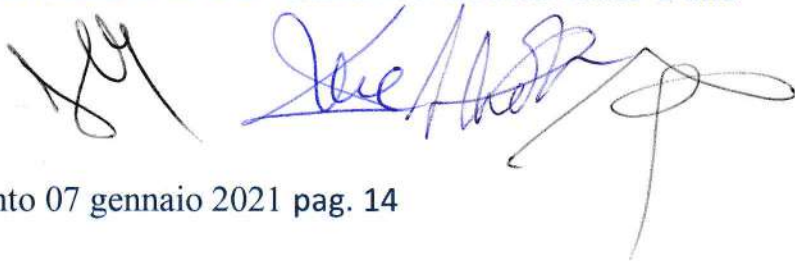
- 1) per alzata di mano;
- 2) per appello nominale;
 - a) a scrutinio segreto, solo se autorizzate dal Presidente dell'Assemblea Nazionale.
 - b) sulle modalità della votazione, ove non vi siano mozioni d'ordine in senso contrario, vale la proposta del Presidente dell'Assemblea Nazionale;
 - c) nella votazione per alzata di mano, ciascun delegato pone in evidenza le eventuali deleghe dei soci ad esso trasferite, in modo da facilitare il conteggio dei voti;
 - d) nelle votazioni per alzata di mano o per appello nominale, si debbono conteggiare i voti favorevoli, contrari e gli astenuti.

Art. 22.

INTERVENTI IN ASSEMBLEA

I componenti che intendono prendere la parola sugli argomenti all'O.D.G. debbono farne richiesta al Presidente dell'Assemblea Nazionale, il quale ha facoltà di stabilire il tempo massimo entro cui contenere i singoli interventi:

- a) gli interventi si effettuano secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
- b) I soci partecipanti ed i Presidenti delle associazioni aderenti, hanno facoltà in Assemblea Nazionale di richiedere per iscritto al Presidente dell'Assemblea Nazionale di parlare per fatto personale in qualsiasi momento e, verbalmente quando non sia in corso l'illustrazione di una relazione o un intervento o una votazione;



- c) il Presidente dell'Assemblea Nazionale concede la parola, per fatto personale, al termine della relazione o dell'intervento in corso o al momento della richiesta o immediatamente, in caso di richiesta verbale;
- d) il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di disporre l'immediata cessazione dell'intervento, ove accerti che lo stesso non abbia contenuti tali da essere considerato come mozione d'ordine o intervento per fatto personale;
- e) la mozione d'ordine ha la precedenza sugli interventi riguardanti l'O.D.G. e su di essa, prima che il Presidente dell'Assemblea Nazionale la ponga ai voti, hanno diritto di parola, oltre al presentatore per la sua illustrazione, un socio oratore favorevole ed uno socio contrario;
- f) la richiesta riguardante le modalità di votazione è considerata mozione d'ordine.
- g) Il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di richiamare l'oratore, qualora questi non si attenga all'argomento in discussione, secondo l'ordine del giorno;
- h) qualora l'oratore non ottemperi al richiamo del Presidente dell'Assemblea Nazionale, questo ha facoltà di togliergli la parola.

Art. 23. **MOZIONI**

I soci partecipanti all'Assemblea Nazionale hanno facoltà di presentare alla Presidenza dell'Assemblea Nazionale mozioni sul merito degli argomenti posti all'O.D.G.;

- a) le mozioni vengono accolte dal Presidente dell'Assemblea Nazionale quando sono sottoscritte da almeno N.20(venti)soci o delegati presenti, oppure da almeno N. 5 (cinque) presidenti di associazioni aderenti oppure quando siano presentate dal Presidente Nazionale Confederale in carica;
- b) constatata l'osservazione di tali modalità, il Presidente dell'Assemblea Nazionale dà la parola ad uno dei presentatori per l'illustrazione della mozione e quindi concede la parola nell'ordine ad un oratore contrario e ad uno favorevole;
- c) in caso di presentazione di più mozioni sullo stesso argomento, il Presidente dell'Assemblea Nazionale ha facoltà di nominare una Commissione, formata da soci partecipanti all'Assemblea Nazionale, per tentare di unificare i testi;
- d) ove la Commissione si trovi di fronte alla impossibilità di procedere ad una unificazione, il Presidente dell'Assemblea Nazionale pone in votazione le mozioni in ordine di presentazione;
- e) il Presidente dell'Assemblea Nazionale può decidere di non porre in votazione quelle successivamente presentate sullo stesso argomento.

Art. 24.

OPERATIVITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce di norma da una a tre volte l'anno in Italia o altro paese della Comunità Europea, anche in video conferenza ed è convocato dal Presidente Nazionale Confederale, che lo presiede ed in caso di assenza prolungata o impossibilità o impedimento, può essere convocato dal Vice-Presidente Nazionale Vicario ed in alternativa dal Segretario Nazionale, con ordine del giorno comunicato ai componenti almeno 7(sette) giorni prima della riunione, con PEC oppure e-mail oppure con lettera raccomandata A.R.;

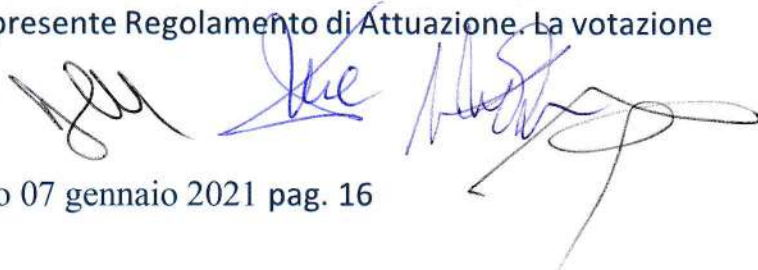
- a) in caso di urgenza il Presidente Nazionale Confederale può convocare il Consiglio Direttivo Nazionale senza il rispetto del termine di cui al comma precedente;
- b) il Presidente Nazionale Confederale può invitare a partecipare alle adunanze del Consiglio Direttivo Nazionale i Presidenti di Associazioni aderenti, di Enti o Organismi collaterali e Professionisti Esperti Componenti dello Staff di Presidenza, senza però avere diritto di voto;
- c) i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale che saranno assenti ingiustificati per n°3 (tre) sedute del Consiglio Direttivo Nazionale, saranno considerati esclusi dallo stesso e verranno sostituiti tra i soci attivi e meritevoli e disponibili, su proposta dei restanti Componenti il Consiglio Direttivo Nazionale, con provvedimento diretto del Presidente Nazionale Confederale.

Art. 25.

ELEZIONE E REVOCA DEL PRESIDENTE CONFEDERALE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

L'Assemblea Nazionale che elegge il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale, deve essere convocata possibilmente salvo imprevisti o impedimenti di forza maggiore per una data che si collochi almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del mandato del Presidente Nazionale Confederale in carica;

- a) il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale vengono eletti dai partecipanti all'Assemblea Nazionale a maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto e dei Presidenti delle Associazioni aderenti, in proporzione di voto stabilita dal vigente Statuto Confederale e dall'art. 17 del presente Regolamento di Attuazione;
- b) ove nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza prescritta, si procede con la seconda votazione che prevede la medesima maggioranza;
- c) dalla terza votazione la maggioranza richiesta è della metà più uno dei voti espressi dai presenti anche per delega e dei Presidenti delle associazioni aderenti, espressi sempre in proporzione di voto prevista dal vigente Statuto Confederale e dall'art.17 del presente Regolamento di Attuazione. La votazione



- può avvenire con scrutinio segreto solo se autorizzata dal Presidente dell'assemblea Nazionale;
- d) Il Presidente Nazionale Confederale ed il Consiglio Direttivo Nazionale in carica, possono essere nuovamente candidati e rieletti anche più volte;
 - e) l'Assemblea Nazionale dei soci può revocare il mandato al Presidente Nazionale Confederale ed al Consiglio Direttivo Nazionale, solo ed esclusivamente per gravi motivi documentabili o atti commessi ai danni della Confederazione e, la votazione deve avere la maggioranza di almeno 2/3 (due/terzi) dei soci iscritti diretti della Confederazione che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto a partecipare all'Assemblea Nazionale e, posta preventivamente all'O.D.G.;
 - f) sono esclusi dalla votazione di eventuale revoca del mandato al Presidente Nazionale Confederale ed al Consiglio Direttivo Nazionale, i Presidenti delle Associazioni di Categoria e del 3° Settore aderenti.

Art. 26.

OPERATIVITA' DELLA COMMISSIONE DI CONSULTAZIONE

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Presidente Nazionale Confederale, quest'ultimo deve convocare il Consiglio Direttivo Nazionale per la nomina della "Commissione di Consultazione", composta di N.3(tre) max n°5 (cinque) soci membri diretti della Confederazione, scelti tra i soci che hanno dimostrato ampia conoscenza del sistema associativo Confederale;

- a. la Commissione "Consultazione" presenta all'Assemblea Nazionale gli esiti della sua indagine, indicando uno o più liste di soci candidati alle cariche direttive nazionali;
- b. le liste dei soci candidati alla carica di Presidente nazionale Confederale o di Consiglieri del Direttivo Nazionale, devono essere approvate dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica;
- c. la Commissione "Consultazione" si scioglie senza bisogno di formalità alla data di accettazione della nomina da parte del nuovo Presidente Nazionale Confederale.

Art. 27.

SOSTITUZIONE DEI REVISORI DEI CONTI

In caso di cessazione carica per qualsiasi motivo di uno dei Revisori dei Conti effettivi, subentra il Revisore dei Conti supplente più anziano d'età, che resta nella carica sino alla data della successiva Assemblea Nazionale:

- a) la prima Assemblea Nazionale utile deve sostituire il Revisore cessato con altro Revisore effettivo; essa può anche confermare nella carica il Revisore

supplente, che in questo caso assume le funzioni di Revisore effettivo e dura in carica fino alla naturale scadenza della carica del Revisore venuto a cessare.

Art. 28.

OPERATIVITA' DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Chiunque socio intende sottoporre al Collegio dei Probiviri un quesito od attivare la procedura per la composizione delle controversie, deve inviare una PEC oppure e-mail oppure una lettera raccomandata A.R. presso la sede nazionale Operativa della Confederazione all'attenzione del Presidente del Collegio medesimo.

La lettera deve contenere a pena di improcedibilità:

- a) l'esplicazione del quesito sottoposto o della questione per cui si richiede l'intervento a titolo di amichevole compositore;
- b) l'indicazione dell'eventuale controparte;
- c) la convocazione del Collegio dei Probiviri deve avvenire entro N.30(trenta) giorni dalla richiesta a cura del Segretario Nazionale o del Consigliere Nazionale delegato dal Presidente Nazionale Confederale;
- d) il Collegio deve costituirsi entro N. 30(trenta) giorni dalla convocazione e la pronuncia va resa entro e non oltre N.30(trenta) giorni dalla costituzione dei Probiviri in Collegio, con eventuale proroga non superiore a N.30 (trenta) giorni;
- e) in caso di mancato componimento amichevole della controversia, il Collegio dei Probiviri ne dà comunicazione alle parti con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione.

Titolo VI: Norme transitorie e finali

Art. 29.

SCIoglimento DELLA CONFEDERAZIONE

In caso di richiesta di scioglimento della Confederazione" PMI ITALIA "l'Assemblea Nazionale dei soci dovrà essere rappresentativa di almeno i 2/3 dei soci in regola con il pagamento delle quote associative annuali ed aventi diritto di voto, con votazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella stessa sarà nominato un" Collegio "Liquidatori" composto da n°6(sei) membri e ne determina i poteri;

- a) Il Collegio "Liquidatori "sarà suddiviso con n°3 (tre) membri designati dall'Assemblea Nazionale dei soci e con n°3(tre) membri designati dal Consiglio Direttivo nazionale in carica e, sarà presieduta dal Presidente Nazionale Confederale ancora in carica.



Art. 30.
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di Attuazione dello Statuto Confederale, entra in vigore dalla data di sua approvazione il 07 gennaio 2021 e sostituisce il precedente.

Il Vice Presidente

Nazionale Confederale

Dott. Prof. Raffaele Palmese

Il Presidente

Nazionale Confederale

Dott. Tommaso Cerciello



IL Consiglio Direttivo

Nazionale Confederale

Michèle Cerciello

Carullo P. Marco